

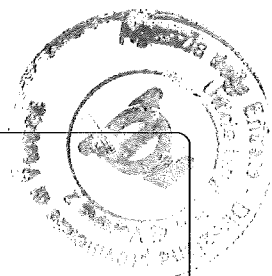
del 11 maggio 2022



Rose diVenti APS
Associazione di promozione sociale

Via Pasubio 17, Bussolengo (Verona)
C.F.: 93281940234 - P. Iva: 04745360232

www.rosediventi.it - info@rosediventi.it



VERBALE n. 1/2022 del 30/04/2022

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Oggi 30/04/22, alle ore 14.00, prima convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci presso la sede da parte della Presidente per i seguenti punti all'ordine del giorno:

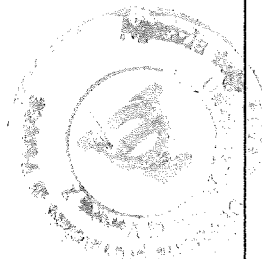
1. approvazione delle modifiche allo statuto sociale per recepire le integrazioni richieste dall'Ufficio della Regione Veneto del RUNTS con comunicazione del 28/03/22 ai fini della iscrizione nel medesimo registro.

2. varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'assemblea la presidente Serena Zanini che chiama a fungere da segretario Gianluca Piacenza, che accetta.

La Presidente, constatata la presenza in proprio o per delega di:

Serena Zanini
Gianluca Piacenza
Rosalina Falconetti
Fabio Slemmer
Marta Tomelleri
Alice Leoni
Alessandro Sartori
Dajana Tanuzi
Francesco Lorenzin
Denise Colombo
Luigino Dal Barba
Franz Costa
Roberta Panzino



ovvero di 13 soci su 14 aventi diritto e pertanto dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione del primo punto dell'O.d.G., la Presidente espone all'Assemblea che una revisione dello statuto sociale per recepire le integrazioni richieste dall'Ufficio della Regione Veneto del RUNTS con comunicazione del 28/03/22 ai fini della iscrizione nel medesimo registro e altre ulteriori integrazioni in materia di possibilità di tenuta delle riunioni in videoconferenza.

Dopo una breve discussione lo Statuto, viene posto ai voti e viene integralmente approvato all'unanimità dall'Assemblea dei Soci, così come da allegato al presente verbale che ne costituisce parte integrante.

Nessun altro chiedendo parola e non essendoci altro da deliberare, l'Assemblea



Rose diVenti APS
Associazione di promozione sociale

Via Pasubio 17, Bussolengo (Verona)
C.F.: 93281940234 - P. Iva: 04745360232

www.rosediventi.it - info@rosediventi.it

Straordinaria viene chiusa alle ore 16.30, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto

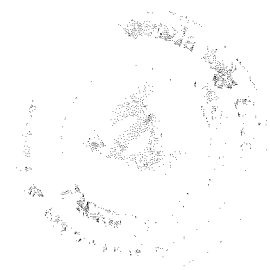
Il/La segretario/a

Giulio Rocca

Il/La Presidente

Enzo Zonzi

Reg. to all'AGENZIA DELLE ENTRATE - OFFICIO DI ROMA
a cura del titolare e collaboratore
Aut. prov. 6050 3 N
Liquidi € 1471
Dati e dati reattiva
Totale 1471
Dg 117/2012
Enzo Zonzi



STATUTO SOCIALE

Art.1 - Costituzione -

A norma del D.Lgs. 117/2017 e dell'art. 36 e segg. del Codice Civile e è costituita un'Associazione di promozione sociale (Ente del Terzo Settore) -non a scopo di lucro- denominata **"Rose diVenti aps"**

L'Associazione ha sede nel comune di BUSSOLENGO (VR) ; il consiglio direttivo potrà modificare la sede legale senza che ciò costituisca modifiche statutarie e istituire sede amministrative, operative, secondarie anche altrove.

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art.2 - Scopo - Attività -

L'Associazione di promozione sociale, costituita ai sensi dell'articolo 35 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e modifiche successive ha come scopo la realizzazione delle seguenti attività d'interesse generale previste dall'art. 5 del decreto citato:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione,(istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,) nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo ;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'associazione esercita le attività di interesse generale sopraindicate per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Si propone di svolgere tale attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

In particolare **"Rose di Venti aps"** si rivolge ad associati, loro familiari e terzi, tra tutte queste persone ci sono anche soggetti fragili e svantaggiati che necessitano di una guida per direzionare e stimolare le loro capacità e energie; persone che hanno potenziale ma non sanno di averlo o non sanno come impiegarlo; donne e uomini tenuti o giunti ai margini di una società che contempla solo l'efficienza del singolo e l'estetica del risultato. Ci riferiamo a categorie universalmente considerate svantaggiate (disabili, anziani, emarginati, ultimi, minori, caregivers ecc.), in cui però spesso si celano talenti e capacità insospettabili, nonché la possibilità di un riscatto autentico.

Rose di Venti mira ad essere un fulcro dove confluiscono e si fondono energie differenti in una logica di solidarietà, cooperazione e rete non solo tra i soggetti coinvolti direttamente ma anche con le altre realtà del territorio dove l'APS si trova ad operare.

I Progetti ideati da Rose di Venti:

1. mirano al potenziamento delle autonomie o alla stimolazione delle capacità, anche residue, dell'utenza;
2. favoriscono l'instaurarsi di legami stabili, profondi, autentici e duraturi in un contesto protetto ma non isolato;
3. vogliono migliorare la performance e la coesione grupale scoprendo e facendo emergere le potenzialità insite nei singoli;
4. sono orientati verso la comunità e aperti ad essa, mettendosi a disposizione il più possibile;
5. nascono per essere ponte tra realtà, soggetti o figure professionali apparentemente anche molto distanti tra loro;
6. sono progetti di natura ludica, ricreativa, formativa e educativa pensati soprattutto per essere complementari alle attività diurne promosse sui territori e in sinergia con esse (ad es. C.E.O.D., Centri Diurni ecc.);
7. puntano seppur indirettamente a dare sollievo a tutti gli utenti passivi, ovvero coloro che si occupano dei destinatari dei progetti stessi.

RP LF

Rose diVenti è un porto sicuro dove Volontari e famiglie insieme a figure professionali approdano e si incontrano per poi ripartire con nuovi orizzonti e col vento in poppa nella giusta direzione.

L'associazione potrà altresì ricevere contributi da Enti Pubblici e Privati e realizzare progetti con ogni organismo pubblico e privato, nonché svolgere servizi a favore degli associati e terzi.

L'associazione potrà altresì svolgere attività diverse secondo le previsioni dell'art. 6 del decreto leg.vo n. 117/2017 e successivi decreti attuativi.

L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, ovvero quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Ai sensi dell'articolo 16 i lavoratori e le lavoratrici dipendenti hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 4, comma 3.

Art.3 - Soci/e -

I/le Soci/e sono le persone fisiche che condividendo gli scopi dell'Associazione, collaborano alle attività associative e/o usufruiscono dei servizi dell'Associazione, purché in regola con il versamento della quota associativa.

Art.4 - Organi Sociali -

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea; il Consiglio Direttivo; il/la Presidente e l'organo di controllo.

Art.5 - Assemblea -

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci e le socie in regola con il pagamento della quota di adesione e che sono iscritti da almeno 15 giorni nel libro degli associati. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo.



Spetta all'Assemblea determinare le linee generali e gli orientamenti dell'Associazione; la determinazione dei programmi operativi dell'Associazione e la verifica della loro attuazione; l'elezione dei membri componenti il Consiglio Direttivo, la delibera di eventuali modifiche dello Statuto; la deliberazione sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali anche promuovendo azioni di responsabilità nei loro confronti, deliberazione sull'esclusione degli associati; l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari; la deliberazione dello scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. Ogni Socio/a ha diritto di esprimere un solo voto, con la possibilità di delegare un altro/a socio/a se impossibilitato/a a partecipare.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo da far pervenire con un preavviso di almeno 20 giorni.

Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I/le soci/e deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione; in seconda convocazione è valida con la presenza della metà più uno degli associati e con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

La convocazione dell'Assemblea avverrà a mezzo lettera inviata a tutti i soci dieci giorni prima della data dell'Assemblea.

Art.6 - Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, eletti dall'assemblea, purché di numero dispari.

Pr *LL*

Il Consiglio Direttivo esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione utili al raggiungimento del fine sociale.

In particolare: predispone i bilanci annuali di esercizio; delibera l'ammissione, la decadenza, il recesso dei soci; cura l'esecuzione delle delibere assembleari; emana l'eventuale regolamento interno dell'Associazione da approvare in assemblea; determina le quote sociali di adesione e gli eventuali altri contributi supplementari. Provvede per l'apertura e l'eventuale chiusura di conti correnti postali e bancari. Istituisce sedi operative e/o amministrative e la modifica della sede legale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri.

Ogni Consigliere ha diritto a esprimere un solo voto, senza possibilità di delega. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei voti presenti e le delibere sono valide solo in presenza della metà dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi sociali e i singoli Consiglieri possono essere rieletti.

Art.7 - Presidente e Vicepresidente -

Il Presidente rappresenta l'Associazione verso i terzi; ha la firma legale dell'Associazione e può, pertanto, ricevere fondi a qualsiasi titolo in nome e per conto dell'Associazione; può accendere conti bancari e assimilati; può infine compiere tutte le azioni legate alla propria carica di rappresentanza generale dell'Associazione. I poteri di firma possono essere delegati ad altro Consigliere per specifici atti o mandati deliberati dal Consiglio.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica per tre esercizi e può essere rieletto. In caso di assenza, egli viene sostituito dal Vice-Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno.

I poteri di firma possono comunque, per singoli atti, quali le operazioni bancarie, essere delegati anche a soci dell'Associazione.

Art.8 - Organo di controllo -

L'associazione dovrà nominare con delibera dell'assemblea un organo di controllo monocratico al superamento dei limiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

Art.9 - Delibere -

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, devono risultare nell'apposito libro dei verbali.

Art.10 - Quote -



Il Socio è tenuto a contribuire alla vita dell'Associazione versando la quota associativa annuale e versando eventuali contributi supplementari, partecipando e promuovendo alle iniziative conformi alle finalità dell'Associazione.

Art.11 - Ammissione -

Chi intende essere ammesso come Socio/a deve presentare domanda al Consiglio Direttivo. Nella domanda il/la richiedente dovrà indicare: nome, cognome, data di nascita, residenza e recapiti.

Il Consiglio Direttivo delibera in merito e la comunicazione di accettazione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro soci.

Il direttivo deve motivare entro sessanta giorni la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Il socio che ha proposto la domanda di ammissione socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte; l'assemblea se non appositamente convocata, dovrà deliberare in occasione della successiva convocazione.

La qualifica di Socio viene conferita con giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.

Art.12 - Cessazione -

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, per decadenza o per esclusione.

Art.13 - Recesso -

Può recedere il Socio che non intende continuare a collaborare con le attività dell'Associazione. Il recesso del Socio diventa operante solo dopo l'accoglimento della revoca da parte del Consiglio Direttivo.

Art.14 - Decadenza -

Il Socio decade automaticamente se non è in regola con i versamenti delle quote associative per 1 (uno) anno.

Art.15 - Esclusione -

Può essere escluso il Socio:

- a) che svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione;
- b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
- c) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione;
- d) per dichiarazioni non veritiere sulla propria identità anagrafica.



fp SP

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dopo che al Socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

Art.16 - Diritti -

I Soci che cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza o esclusione, come pure gli eredi del Socio defunto, non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale e non possono richiedere i contributi associativi e le quote già versate.

Art.17 - Esercizio Sociale e Bilancio -

L'esercizio sociale va dall'1 settembre al 31 agosto di ogni anno.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati alle finalità istituzionali e non saranno in alcun modo distribuiti tra i soci, ma reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

E' comunque vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.18 - Patrimonio Sociale e Risorse Economiche -

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e da eventuali contributi supplementari da parte dei Soci, dalle donazioni e da ogni bene che potrà essere conseguito nel rispetto della normativa di legge vigente.

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione si provvederà:

- a) con le contribuzioni annuali, obbligatorie dei soci;
- b) con i proventi delle attività sociali, derivanti anche dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- c) con contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti o di Istituzioni pubbliche e private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari.

L'Associazione potrà auto-finanziarsi anche attraverso iniziative promozionali, quali feste, sottoscrizioni e raccolte occasionali di fondi.

Art.19 - Scioglimento e destinazione del patrimonio -

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio /di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad

altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art.20 - Clausola compromissoria -

Su controversie nascenti dall'interpretazione del presente Statuto e da rapporti con altri Soci o con l'Associazione in relazione alle attività sociali, ciascun Socio è tenuto a rimettere ogni decisione a un arbitro, amichevole compositore, nominato in accordo tra le parti interessate alla controversia e, in caso di ulteriore disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente.

L'arbitro è mandatario delle parti a tutti gli effetti e svolge il proprio incarico senza formalità di procedura, con l'obbligo di assicurare l'esercizio del diritto di contraddittorio.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.



SP AP